

La commissione tributaria provinciale di Bari estende il principio sui cellulari alle realtà private

# Tassa tlc, rimborsarsi alle società

## La concessione governativa non si applica alle imprese

Pagina a cura  
di STEFANO LOCATE  
e PATRIZIO TESTA

**T**assa sui telefonini, rimborsarsi in vista anche per i soggetti che svolgono attività d'impresa. La Commissione Tributaria Provinciale di Bari, con la sentenza n. 147/22/11 depositata il 2 novembre scorso, conferma l'indirizzo interpretativo in base al quale deve ritenersi definitivamente abrogata la tassa di concessione governativa sui servizi di radio telecomunicazione e ritiene che il medesimo principio debba ritenersi valido anche per le società commerciali. La pronuncia dei giudici pugliesi dunque conferma la correttezza della tesi prospettata seppur con riferimento a soggetti pubblici, prevalentemente Comuni, mentre in questo caso il principio è stato riconosciuto applicabile anche per le società commerciali.

L'Amministrazione finanziaria aveva trasmesso ad una società barese un avviso di accertamento e di irrogazione

di sanzioni relativo al periodo d'imposta 2008, con riferimento ad un contratto di servizi di telefonia mobile interconnesso con Telecom Italia. Il Collegio barese ha annullato integralmente l'atto emesso constatando l'intervenuta abolizione della tassa di concessione governativa a seguito dell'entrata in vigore del dlgs n. 259 del 1/8/2003 (cd. Codice delle Telecomunicazioni). L'introduzione del nuovo Codice ha infatti profondamente innovato il regime introducendo, in luogo del preesistente sistema concessorio, un sistema di liberalizzazione delle telecomunicazioni finalizzato ad una più concreta tutela dell'interesse generale della collettività. Con il suddetto dlgs è stata tacitamente abrogata tutta la normativa basata sul presupposto di un rapporto concessionario di tipo pubblicitario facendo venir meno il presupposto per l'applicazione della tassa di qua. Come rilevato nel decisum

della Commissione barese, attesa la suddetta liberalizzazione del settore e l'intervenuta abrogazione dell'art. 318 del dpr 156/1973, secondo il quale, oggetto della tassazione sarebbe



l'abbonamento sostitutivo della licenza, l'imposizione prevista dall'art. 21 della Tariffa annessa al dpr 641 del 26 ottobre 1972, non risulta più applicabile. Il passaggio dal regime pubblicitario a quello privatistico ha radicalmente innovato la regolamentazione della materia. L'art. 21 della Tariffa prevede-

va l'applicazione del tributo a fronte del rilascio di ciascuna licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (cosiddetti «telefoni cellulari»). La tassa, dovuta per ciascun mese di utenza era variabile secondo la tipologia di utenza e veniva direttamente riscossa dal gestore, nella fattura relativa al servizio di telecomunicazione per essere successivamente riversata all'Erario a propria cura. L'evoluzione del contesto normativo, in particolare di fonte comunitaria, l'evoluzione tecnica e commerciale alla quale si è giunti e la diffusione sociale degli strumenti di comunicazione telefonica mobile, hanno in sostanza reso del tutto obsoleta l'antica impostazione di cui al Codice postale, nel quale entrambi i soggetti che intendevano entrare in contatto per mezzo di comunicazioni radio-

elettriche, trasmettente e ricevente, erano soggetti a provvedimento autorizzativo, e quindi tenuti alla relativa tassa.

Attualmente le comunicazioni telefoniche mobili costituiscono dunque un servizio commerciale soggetto alle regole della concorrenza e alla sorveglianza dell'Autorità per le comunicazioni, per usufruire del quale nessun provvedimento dell'autorità risulta più necessario. Nel sistema introdotto dal Codice delle Telecomunicazioni, dunque, l'autorizzazione generale prevista dall'art. 104 rimane obbligatoria esclusivamente per il gestore del servizio, essendo il cliente non più soggetto, neppure in maniera virtuale o pro forma, a provvedimenti amministrativi di concessione o autorizzazione. Venuto meno il presupposto al quale era collegato l'obbligo del pagamento della tassa di concessione, diversamente da quanto previsto nel sistema previgente, l'abbonamento non necessita di alcun provvedimento autorizzativo.

© Riproduzione riservata

### PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO DIREZIONE GARE E CONTRATTI - ESITO

Si rende noto, ai sensi dell'art. 20 L. n.° 55/90, che nella G.U.R.S. n.° 45 dell'11/11/2011 è stato pubblicato l'esito della gara celebrata nei giorni 06, 07, 08 aprile 2011 relativa ai lavori di costruzione di un viadotto a prova Km.ca 1+700 e sistemazione di tratti saltuari sulla Intercomunale n.° 6 di "Archi Romani": B° Archi Romani - B° Valle Petrusa e che, giusta D.D. n.° 234 del 08/11/2011, è risultata aggiudicataria definitiva l'Impresa CO.GE.CO. s.r.l. con sede in Petralia Soprana (PA) Frazione Madonna S.S. 120 Km. 66+100, per l'importo di € 1.153.972,20, comprensivo degli oneri di sicurezza, al netto del ribasso del 48,8859% offerto in sede di gara.

Dirigente: Dr. Maurizio Zingale

### ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI "FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE" - ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI - ITALIA - Telefono 0815903500 - 848  
www.istitutotumori.na.it  
Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 953 del 10.11.2011 il giorno 16.11.2011 è stato inviato alla G.U.E. il bando di gara d'appalto integrale, relativo alla procedura aperta, in ambito CEE, per l'aggiudicazione del noleggio quinquennale con riscatto finale di sistemi di videodiscopio e video endoscopio, di sistemi di endoscopia elettronica e video endoscopia a ultrasuoni, con lavori di ristrutturazione ed adeguamento "chiavi in mano", CIG 2006271B31.  
L'importo stimato posto a base dell'appalto è di € 1.800.000,00 oltre IVA 21%, compreso gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 25.000,00.  
Il criterio di aggiudicazione è quello previsto dall'art. 83 del D.U. 163/2006, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa: 60 qualità - 40 prezzo. Il bando con il relativo disciplinare di gara e Capitolato Tecnico, visionabili sul sito aziendale in intestazione, possono essere eventualmente ritirati presso l'Istituto G. PASCALE - S.C. GESTIONE BENI E SERVIZI - via Mariano Semmola - 80131 Napoli - Italia. Il termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 13.00 del 31.01.2012.  
R.U.P. Dr. Domenico Biondi  
Per il DIRETTORE GENERALE Dott. Tonino Pedicini  
Il Direttore S.C. Gestione Beni e Servizi Dr. Domenico Biondi

### MINISTERO DELLA DIFESA ARMAEREO COMUNICAZIONE

Questa Direzione Generale ha in programma l'acquisizione di n. 2.875 sistemi "Razzi da 2,75" con testa HE", mediante procedura negoziata, ai sensi dell'Art.41, comma 1 punti 2 e 3 del R.C.G.S., con la Ditta THALES ITALIA S.p.A - Via Tiburtina, 1072-1076 - 00158 ROMA  
Informazioni possono essere richieste alla D.G.A.A. 2° Reparto 6a Divisione - Viale dell'Università, 4-00185 ROMA - Tel. 0039.06.49865690 (ore 9.30 - 11.30) entro il 19.12.2011.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gen. Isp. Capo  
G.A. ESPOSITO Ing. Domenico)

### Comune di Salice Salentino

Via Vittorio Emanuele II, 15  
73015 Salice Salentino (LE)  
Tel.: 0832.723311 - Fax: 0832.723333  
AVVISO DI GARA - CIG [3630144996]  
Questo Ente indice gara, mediante procedura aperta con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei lavori di completamento, ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture primarie esistenti connesse alle imprese insediate nella zona P.I.P. comunale. Termine esecuzione lavori: 450 giorni. Importo complessivo del progetto: € 1.500.000,00. Te. di apertura: 28.12.2011 ore 12.00. Apertura. Il calendario delle sedute di valutazione sarà deciso dalla Commissione Giudicatrice nella riunione di insediamento e verrà dato avviso mediante sul sito internet dell'Amministrazione alla voce "Notizie". Documentazione integrale disponibile su www.comune.salicesalentino.le.it  
Il responsabile del V settore  
arch. Alessandra Napolitano

### Unione dei Comuni dell'Anglona e della Bassa Valle del Coghinas

Via E. Toti, 20, 07034, Perugas (SS)  
Avviso Bando di Gara  
Dati essenziali dell'appalto: servizi di raccolta differenziata del rsmu ed assimilati, mediante sistema integrato secco-umido, trasporto conferimento e smaltimento e servizi connessi dei Comuni di Chiaramonti, Enlida, Martis, Perugas, Santa Maria Coghinas e Nulvi. Base d'appalto: € 2.100.000,00 - IVA esclusa. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 05 gennaio 2012, h 12.00. Apertura buste 10/01/2012, h 12.00. Ufficio presso il quale possono essere acquisite le informazioni: Unione Anglona, via E. Toti, 20, 07034, Perugas (SS) tel. 079564500. Siti internet presso i quali il bando integrale è pubblicato: www.unioneanglona.it, http://www.regione.sardegna.it. Data di trasmissione del bando di gara alla Commissione dell'Unione europea: 21/11/2011. Codice CIG 3578338EF9  
Il Segretario Direttore: Dott.ssa Silvia Sonnu

Ctp pugliese mette i paletti sulla durata dei controlli

## Nella verifica fiscale contano i giorni effettivi

**D**urata verifica fiscale: contano i giorni effettivi ma solo per il futuro. Nuovamente sconfessato dai giudici di merito l'orientamento della Corte di Cassazione in materia di effetti derivanti dalla violazione dell'art. 12, comma 5, dello Statuto dei diritti del contribuente in tema di durata della verifica fiscale presso il contribuente. Ad intervenire sul tema è infatti la commissione tributaria provinciale (ctp) di Bari con la sentenza n. 148/22/11 depositata il 2 novembre scorso. Con una pronuncia quasi contestuale, infatti, la Suprema Corte aveva respinto la censura mossa dal contribuente al contegno dei verificatori sulla base, in primo luogo, della natura irretroattiva delle norme dello Statuto, nonché, per quanto di rilievo, constatando la mancata previsione nel testo di legge di conseguenze in termini di inutilizzabilità del materiale probatorio acquisito in violazione dell'art. 12 (sentenza n. 19338/2011). Il decisum della Ctp finisce, peraltro, un'interpretazione costituzionalmente orientata sulla portata irretroattiva delle novità in l. 106/11 che, si ricorda, oltre ad aver previsto l'abbassamento dei tempi di verifica a 15 giorni per piccoli imprenditori e professionisti, ha chiarito ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente. Il Collegio, riscontrando che la verifica fiscale subita dalla società pugliese aveva superato il termine di trenta giorni consecutivi (ma non effettivi) previsto dalla norma vigente, ha dichiarato inutilizzabili le prove e gli indizi raccolti dai verificatori oltre tale termine e, conseguentemente, annullato l'avviso di recupero oggetto di causa. L'inutilizzabilità, si legge in sentenza, «non abbisogna di una esplicita disposizione sanzionatoria, derivando dalla regola generale, secondo cui, l'assenza del presupposto di un procedimento amministrativo, infirma tutti gli atti nei quali si articola». La pro-

nuncia, seppure in contrasto con l'orientamento di legittimità di cui si è dato conto, si muove nel solco interpretativo consolidato delle Corti di merito antecedente alle modifiche del dl. sviluppo (Ctr Milano 71/14/11). Sebbene infatti, neppure prima dell'intervenuta novella legislativa vi fosse una esplicita disposizione ricollegante la sanzione della nullità degli atti di accertamento derivati alla violazione del termine di permanenza, la giurisprudenza tributaria di merito aveva costantemente desunto tale conseguenza dal generale principio di derivazione dell'atto impositivo dal materiale istruttorio illegittimamente raccolto in sede di verifica, nonché, dalla necessità di non svuotare di significato i principi fondamentali consacrati nello Statuto dei diritti del contribuente. La sentenza dei giudici baresi fornisce inoltre preziosi chiarimenti, questa volta in linea con l'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 19338, circa la natura irretroattiva delle disposizioni introdotte dal dl. sviluppo, con particolare riferimento al computo dei giorni lavorativi. In vigenza della precedente normativa, infatti, non prevedendo l'art. 12 dello Statuto alcunché circa l'effettività della permanenza dei verificatori, la giurisprudenza tributaria maggioritaria aveva stabilito, nell'intento di consacrare i diritti del contribuente, che la verifica non avrebbe dovuto superare il termine di trenta giorni lavorativi e consecutivi (in tal senso anche sentenza Ctr Lombardia n. 12 /01/08, sentenze Ctp Bari n. 97/10/10 e n. 293/17/2010). La Commissione barese, in applicazione del principio di cui all'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi) secondo il quale la legge non dispone che per l'avvenire, ha, pertanto, annullato l'avviso di recupero impugnato non ritenendo applicabile il crisma dell'effettività dei giorni di permanenza dei verificatori a fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della novella normativa.

© Riproduzione riservata